

Foto Coraggio



## Codice della strada e “vendite straordinarie”

### DISCIPLINA

Chi di noi non è abituato ad attendere il periodi dei c.d. “saldi di fine stagione”, per fare gli acquisti più convenienti? Certo, si tratta di dover acquistare merci ormai deprezzate dalla stagione andata, ma vale la pena ottenere un buono sconto del 30%, soprattutto se si tratta di capi d'abbigliamento costosi.

Nei tempi di crisi, gli sconti sono sempre...vincenti? mah!

Probabilmente, anche il direttore dei “grandi magazzini” di Palazzo Chigi ha ritenuto che fosse giunto il tempo dei saldi di fine stagione (quella delle c.d. “pensioni d'oro” che in tempi di crisi, si continuano ad elargire e senza sconti!). Chi lo sa, magari si pensa anche ad una vendita di liquidazione per fine vendita!

Comunque, sta di fatto, che con un decreto d'urgenza per il rilancio dell'economia - il c.d. “decreto del fare” - il Governo ha licenziato il provvedimento n. 69/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98<sup>(1)</sup>. Tra le altre cose, il decreto è intervenuto nel campo della circolazione stradale, rinviando al 22 marzo 2015 l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione alla guida per le macchine agricole/operatrici, quali attrezzature da lavoro, stabilendo una verifica approfondita sullo stato di attuazione del c.d. PNSS e possibilità di revoca dei finanziamenti di cui alla legge 488/99, estensione dei controlli sulle macchine agricole per i relativi requisiti di idoneità, semplificazione amministrativa in materia di sicurezza sui cantieri temporanei e mobili.

Ma ciò che ci interessa più da vicino - almeno in questa occasione di approfondimento - è quanto prevede l'art. 20, comma 5-bis, del citato decreto.

In buona sostanza e con tutta l'urgenza del caso - compresa quella di non tenere conto degli indirizzi forniti, a più riprese, dalla Corte Costituzionale, in ordine a quanto stabilito dall'art. 77 della Carta - il Governo ha previsto uno “sconto” del 30% sulla misura minima edittale prevista per le violazioni per le quali il codice della strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria.

In sintesi:

- la somma di denaro da pagare a titolo di “pagamento in misura ridotta” di cui all'art. 201, comma 1 del Codice, può essere ulteriormente ridotta del 30%, qualora il relativo pagamento

sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione/notificazione;

- la riduzione del 30% non è applicabile, qualora per la violazione sia prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca e della sospensione della patente di guida;
- il pagamento "a sconto" può essere effettuato nelle mani dell'agente accertatore, munito, allo scopo, di apparecchiatura idonea ad accettare il c.d. "pagamento elettronico".

Prima di passare a quelle che sono le note operative tratte, per dire il vero, dal contenuto delle numerose circolari emanate dal competente Dicastero, alcune considerazioni di chiusura.

Intanto, trovo decisamente iniquo questo neointrodotta sistema di riscossione del "gabello".

Come richiesto dal Presidente di Asaps, Dott. Giordano Biserni, anziché pensare ai "saldi di fine stagione" - usufruibili, esclusivamente, da chi abbia una certa disponibilità economica immediata - un modo più adeguato per non "aggreddire" il portafoglio degli italiani - di tutti gli italiani - poteva essere quello di non procedere agli aumenti biennali di fine d'anno, previsti dall'art. 195, comma 3 del codice.

Interessantissima, quella sorta di motivazione che sta alla base della motivazione del provvedimento d'urgenza di riduzione della sanzione che val la pena di citare, tal quale: «Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, [...] e l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale».

Alla luce di questa illuminante ed innovante motivazione, sono da considerare ormai superate le concezioni di certezza della pena che, in altri tempi, ottenevano il medesimo scopo e cioè quello di raggiungere, con la minore spesa il più importante risultato (concetto di efficacia dell'azione amministrativa); piuttosto, accettando una maggiore spesa nella gestione amministrativa, si ottiene un risultato inferiore a quello sperato, derivante, non solo, dal ridotto introito dei proventi sanzionatori, ma dai notevoli disagi arrecati alla P.P.AA., soprattutto gli E.E.LL. e dal probabile contenzioso che ne deriverà<sup>(2)</sup>.

Così facendo, il nostro governante, ha deciso di dimenticare (quindi, ha violato la legge) uno dei principi cardine del sistema dell'illecito amministrativo, stabilito dall'art. 10 della legge 689/1981, che prevede un preciso rapporto tra limite minimo e massimo della sanzione, togliendo all'Autorità una prerogativa che gli è riconosciuta direttamente ed inderogabilmente dall'art. 11 della legge stessa. Infatti, i principi stigmatizzati nell'art. 16 della legge e nello stesso art. 202 del codice, stabilendo, una misura equitativa della sanzione (una sorta di patteggiamento amministrativo), finalizzata anche a defatigare il procedimento sanzionatorio, comunque compresa tra i limiti edittali previsti di legge e quindi, ancorché in modo indiretto, a "consentire" all'Autorità di "accettare" il pagamento in misura ridotta quale metodo di corretta estinzione del gravame che il comportamento illecito ha determinato.

Il "buono sconto" del 30% - da correlarsi all'urgenza a provvedere - determina, invece, una vera e propria ingiustizia sociale, giacché chi può beneficiare dello sconto è sicuramente chi, al momento dell'infrazione, ha la disponibilità economica



Foto Coraggio

per poter effettuare il pagamento scontato quando, a parità di condizione sociale, chi non ricorre a tale opportunità, potrebbe ben essere chi non ha una simile disponibilità economica e quindi, si vede costretto a dover pagare una maggiore sanzione, a parità di comportamento, in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

E come non leggere in questa sorta di "opportunità-capestro" una forma di coercizione all'acquisto "a saldo", con il potenziale rischio di "acquistare" un prodotto difettato? È del tutto evidente, infatti, che i cinque giorni necessari per pagare "a sconto", non mettono il trasgressore nella condizione di poter verificare la "bontà" dell'accertamento (soprattutto con riferimento a determinate violazioni), giacché tra la possibilità di ottenere una riduzione del 30% della sanzione e quella di argomentare un ricorso - non tanto per ragioni di diritto, ma di mera strategia - prevale sicuramente il primo sulla seconda... Italia, patria del diritto?

Un meccanismo, quello dello "sconto", che ricorda tanto la logica dei video-poker: l'ansia di vincere ed il poco tempo a disposizione per decidere, fa protendere il suddito a tirare la leva della macchinetta e risparmiarne un bel po' di quattrini.

Insomma, a parere di chi scrive, la legge in sé, viola altresì il principio costituzionale stabilito nell'art. 24 della Carta e presto o tardi darà luogo ad un contenzioso, anche di legittimità costituzionale della norma, da parte di chi, sul piano sostanziale, viene diversificato da colui il quale ha avuto l'opportunità o la furbizia (che in Italia, non è un peccato da disdegnare) di aderire a questa forma di strozzinaggio legalizzato.

Ma questa è la situazione (almeno per me) e allora veniamo al dunque!

## NOTE OPERATIVE

Come indicato da autorevole dottrina, il nuovo istituto della riduzione della minima sanzione pecuniaria edittale, può essere definito "sanzione agevolata". In tal caso, entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, è possibile estinguere l'obbligazione pecuniaria conseguente all'applicazione della sanzione amministrativa,

versando il 70 % della somma minima prevista dalla norma per la violazione commessa<sup>(3)</sup>.

L'agevolazione è comunque dovuta, anche quando si tratta di violazioni commesse in epoca notturna ovvero quando esistono determinate condizioni od agevolazioni ed inoltre, anche quando il pagamento immediato sia obbligatorio (autotrasportatori, stranieri, ecc.) ovvero, quando altre leggi speciali, richiamano i principi contenuti nel Tit. VI del codice.

Diversamente, il pagamento a titolo di sanzione agevolata, non è ammesso, allorché non è consentito il pagamento in misura ridotta (art. 202, comma 3-bis del codice) ovvero, quando, in conseguenza della violazione è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida<sup>(4)</sup> ovvero quando il fatto costituisce reato. Certamente, l'infelice formulazione dell'ultima parte della lett. a) del comma 5-bis, dell'art. 20 del "decreto del fare", porterebbe a far ritenere - alla lettera della legge - che lo "sconto" non sia applicabile soltanto allorché si debba, congiuntamente, applicare le due citate sanzioni accessorie e quindi, laddove si applichi soltanto una delle due, la riduzione sia comunque da ammettere.

In concreto, si ritiene che la sanzione agevolata non sia ammessa, allorché, o l'una o l'altra sanzione accessoria sia formalmente<sup>(5)</sup> ed immediatamente applicabile al caso concreto.

Infine, nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria consegua all'accertamento di altra violazione (c.d. recidiva), non è ammessa l'agevolazione di cui si tratta per quella violazione che determina, in concreto, l'applicazione della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida. Si ritiene, poi, che le nuove e diverse modalità di estinzione dell'illecito debbano essere rese note al trasgressore mediante il relativo inserimento nel verbale di accertamento che prevede il pagamento della sola sanzione agevolata, giacché, nei casi in cui tale modalità di estinzione dell'addebito non è prevista, non ha alcun senso inserirle.

Con particolare riferimento al c.d. preavviso di accertata violazione che, come risaputo, non trova alcun sostegno normativo, è parere di chi scrive che anche sul citato documento amministrativo debba essere inserita la somma di denaro da pagare a titolo di sanzione agevolata ed il termine utile di pagamento ammesso<sup>(6)</sup>. In tal caso, il trasgressore potrà recarsi presso il comando dell'organo accertatore, al fine di ottenere copia del verbale di accertamento e quindi, estinguere o contestare l'addebito; ma potrà pure effettuare il pagamento della sanzione agevolata, manifestando l'intenzione di estinguere la violazione e quindi, accettare, implicitamente, le conseguenze dell'accertamento, ancorché non gli siano stati ritualmente notificati i relativi estremi. ■

Leggi e Giurisprudenza	Costituzione della Repubblica Italiana d.Lgs. 30.04.1992, n. 285, n.285 d.L. 21.06.2013, n. 69
Prassi e Dottrina	Circ. Min. Int., N°300/A/6454/13/101/20/21/1 del 20.08.2013, Circ. Min. Int., N°300/A/6399/13/101/20/21/1 del 19.08.2013 Circ. Min. Int., N°300/A/6409/13/131M/11/8/8 del 18.08.2013 Circ. Min. Int., N°300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12.08.2013 --- F. Medri, Prontuario del Codice della Strada e delle Leggi complementari, VII Ed., Sapignoli Editore G. Protospataro, Pagamento in misura ridotta di sanzioni amministrative pecuniarie nel CDS, Egaf Editore

**Note a margine dell'articolo**

(\*) Giovanni Fontana è referente locale ASAPS e funzionario di Polizia Municipale nel Comune di Forte dei Marmi (LU)

(1) La legge è stata pubblicata sul S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20.08.2013, n. 194 ed è scaricabile, con tutte le circolari collegate, sul portale [www.asaps.it](http://www.asaps.it)

(2) I conti, van fatti sempre con l'Oste, anche se, a livello di "speranza di scommessa" si è portati a ritenere che il sistema garantirà un incremento del 20% dei pagamenti! Nel nostro piccolo, siamo invasi da un'"orda" di contribuenti arrabbiati ed indignati, ma intenzionati ad estinguere le sanzioni "a saldo", con una conseguente e dirimpente necessità di rivedere tutta l'organizzazione dell'Ufficio Contravvenzioni, ivi compresa, quella relativa al "nuovo bilancio", che, giustamente, chiede l'Ufficio Ragioneria. Forse si dimentica che se da una parte dello "sportello" compare la figura del contribuente, dall'altra parte dovrebbe essere garantita la presenza del dipendente e quindi, o si assume personale, o si toglie quello che è sulla strada, per metterlo in ufficio. Poi c'è tutta la questione inerente la spesa che dovrà essere sostenuta - soprattutto i piccoli comuni, alle prese con bilanci insostenibili - per gli aggiornamenti degli stampati e tutto ciò che attiene al procedimento amministrativo connesso.

(3) La tabella delle riduzioni è scaricabile alla pagina web [http://www.asaps.it/nuovo/downloads/files/2013-Agg\\_to\\_Rid\\_30x100%281%29.pdf](http://www.asaps.it/nuovo/downloads/files/2013-Agg_to_Rid_30x100%281%29.pdf)

(4) Naturalmente, nel caso in cui la sospensione della patente di guida non abbia natura di sanzione amministrativa accessoria ovvero sia applicata in ragione di una diversa valutazione del fatto da parte dell'A.G. (es. sinistro stradale con procurate lesioni in conseguenza di illecito stradale), la sanzione agevolata è sempre ammessa.

(5) Non necessariamente la sanzione amministrativa accessoria deve essere sostanzialmente applicata, giacché situazioni contingenti potrebbero prevederne la non applicabilità. Esemplificando, si può citare l'ipotesi della inapplicabilità della confisca nei confronti del veicolo utilizzato per commettere l'illecito, ma di proprietà di persona estranea alla violazione; la sospensione prevista, ma non applicabile alla patente del trasgressore minorenni ovvero di chi conduce un veicolo per il quale non è previsto il conseguimento del titolo abilitativo; la confisca del veicolo non assicurato, ma per il quale è stata mostrata una documentazione assicurativa falsificata.

(6) Il termine ultimo di pagamento, evidentemente, non trova riscontro in nessuna norma positiva ma è funzionale, esclusivamente, alla buona prassi amministrativa. Sarà quindi compito di ogni singolo ufficio o comando stabilire il termine più equo da contemperare con l'esigenza di garantire la notificazione dell'atto, nei termini di legge e di abbattere le spese di notificazione, favorendo, quanto più possibile, il pagamento volontario.